

**I locali.** Burocrazia alleggerita per la tenuta dei conti

# Fattura su richiesta del cliente per alberghi e pubblici esercizi

## L'ESCLUSIONE

Numerose operazioni Iva oltre a non comportare l'obbligo di documentazione non fanno scattare neanche la certificazione dei corrispettivi

■ Oltre ai soggetti che inviano digitalmente l'ammontare dei corrispettivi giornalieri, ce ne sono molti altri che, pur rientrando tra quelli non obbligati a emettere la fattura, sono anche esentati dalla certificazione dei corrispettivi.

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le operazioni indicate nell'articolo 22 del Dpr 633/72, tra le quali si ricordano le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi.

Questo esonerò dall'emissione della fattura, però, non significa che non debba essere emesso alcun documento di certificazione fiscale, perché i corrispettivi devono essere certificati tramite il rilascio della ricevuta fiscale, delle fattura-ricevuta fiscale, quella con numerazione progressiva prestampata, o dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi. Quando sussiste l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (articolo 12, comma 1, legge 413/1991), questi ultimi «possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta o fattura fiscale, ovvero dello «scontrino fiscale» (articolo 1, comma 1, del Dpr 696/1996) o «di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell'altro documento per le ulteriori operazioni» (circolare 97/E del 4 aprile 1997, paragrafo 2).

Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta-fattura fiscale, comunque, «non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura» immediata (articolo 3, comma 2, del Dpr 696/1996). La fattura ordinaria, quindi, ha la «fun-

zione sostitutiva» dei documenti fiscali che certificano i corrispettivi (circolare 97/E del 1997, paragrafo 4.3). Pertanto, si ritiene che sia venuto meno l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto ministeriale 30 marzo 1992, nella parte in cui prevedeva la possibilità di rilasciare solo la «fattura-ricevuta fiscale» (prenumerata), e non la fattura ordinaria prevista dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, se il cliente richiedeva al negoziante di emettere un documento con Iva esposta (al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale).

## Niente obbligo di certificazione

Alcune operazioni Iva, oltre a non comportare l'obbligo di emissione della fattura, perché rientrano tra quelle dell'articolo 22, del Dpr 633/1972, non fanno scattare neanche quello della certificazione dei corrispettivi. Si tratta delle operazioni indicate nell'articolo 2 del Dpr 696 del 21 dicembre 1996, tra le quali si possono ricordare:

- i trasporti pubblici collettivi;
- le cessioni di tabacchi, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di beni risultanti dal documento di trasporto integrato dell'ammontare dei corrispettivi, di giornali quotidiani e periodici;
- le cessioni e le prestazioni effettuate tramite apparecchi automatici a gettone o a moneta;
- le prestazioni rese con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico;
- le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie;
- le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
- le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al

seguito;

- le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolari in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
- le prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini, le riparazioni di calzature effettuate da soggetti che non hanno collaboratori e dipendenti, le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori, le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai senza dipendenti e collaboratori, le riparazioni di biciclette rese da soggetti senza collaboratori e dipendenti;
- le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti di attrezzature motorizzate;
- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante in stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze.

**L. D. S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

